

Registro Generale n.	14/17
protocollo CFA n.	14/17
	GUALTIERI
decisione CFA il	11/4/17
pubblicazione il	11/4/17

OGGETTO

Comportamento irri- guardoso nei confronti dell'arbitro

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**IN FUNZIONE DI CORTE DI APPELLO SPORTIVA**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente estensore

avv. Michele Giovannone – Consigliere

avv. Maurizio De Feo – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto reclamo (n. 14/17 RG) proposto dal tessera-
to sig. Gianni GUALTIERI (GLN076) avverso la sentenza n. 10 resa in data
31.3.2017 dal Giudice Sportivo Nazionale (procedura n. 11/17 GSN); il Giudice
Sportivo aveva condannato il reclamante a giorni 50 di sospensione per aver lo
stesso violato l'art. 48 lett. a dello Statuto Federale in relazione all'art. 2 del Codice
di Comportamento sportivo del Coni e dell'art. 36 del Reg. Tornei avendo Egli tenu-
to comportamento irri- guardoso nei confronti dell'arbitro durante un torneo presso
la ASD Rapid Parma, contestandogli la recidiva.

FATTO

I fatti presupposti al procedimento disciplinare sono pacifici e sono portati dal
referto arbitrale in maniera asettica e precisati dallo stesso incolpato nella memo-
ria difensiva depositata innanzi al GSN nella quale l'incolpato precisa di aver pro-
nunciato solo una frase scorretta in un momento di nervosismo. L'arbitro, invece,
ci dice solo che il sig. Gualtieri era intervenuto nei suoi confronti "con tono duro e
minaccioso, sostenendo la tesi del partner". E che solo in quel momento il tono era
diventato più duro rischiando uno scontro fisico.

Con il reclamo il tesserato fa presente che oltre la frase incriminata nulla altro aveva pronunciato e che il suo comportamento non era andato oltre uno stato di agitazione o nervosismo ma senza superare i limiti della educazione anche perché i suoi rapporti con l'arbitro erano incrinati.

Il reclamo viene chiamato immediatamente in Camera di Consiglio alla udienza odierna, e con urgenza, stante la esecutività della sentenza ed in mancanza di richieste cautelari, in quanto il tesserato ha comunicato la sua rinuncia alla partecipazione alla udienza ed al deposito di memorie.

DIRITTO

Il reclamo potrà essere accolto ma entro limiti determinati che qui si motivano.

1) Pacifici sono in fatti in quanto portati dal referto arbitrale ed ammessi sostanzialmente dallo stesso tesserato.

Ebbene in tema di procedimento disciplinare in mancanza di altra prova "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."

Tali principi, peraltro, sono stati recepiti e confermati dal Codice della Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1518 del 15.7.2014, cui tutte le Federazioni Sportive aderenti si sono conformate, e che per la FIGB ha comportato la modifica del Regolamento di Giustizia.

Ed infatti il nostro RG all'art. 27 3 comma prevede espressamente che "per i fatti indicati nel referto di cui l'arbitro abbia avuto diretta conoscenza non è ammessa la prova contraria."

Deve, quindi, ritenersi, anche in ragione delle parziali ammissioni del tesserato, che il sig. Gualtieri abbia effettivamente tenuto il comportamento a lui addebitato, ma nei precisi limiti indicati nel referto arbitrale, e che tale comportamento costituisca violazione dell'art. 48 lett. a dello Statuto; per tale violazione il tesserato doveva essere sanzionato.

Precisa in parte qua, dunque, è la sentenza del GSN. Ciò che, invece, questa Corte non condivide in principio nella sentenza impugnata è la entità della sanzione.

Deve innanzitutto evidenziarsi come tale entità sia assolutamente in linea con in precedenti di questa Corte e del GSN; basti qui verificare il gran numero delle pronunce rese in argomento riportate nel massimario della FIGB per rilevare che la sanzione, da ritenere quasi edittale, si sia sempre conformata da gironi 40 a 60 di sospensione in ipotesi di offese o gravi comportamenti nei confronti dell'arbitro.

Questa è da ritenersi, all'interno della Giustizia della FIGB, la giusta sanzione de-

terminata secondo equità nell'esame di tale fattispecie tipica, come ci insegna il Collegio di Garanzia del CONI (vedi per tutte sent. 50/16).

Sta di fatto che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per ritenere che tale sanzione sia eccessiva in considerazione dello svolgersi degli eventi e dei comportamenti tenuti dal tesserato sig. Gualtieri. Appare dagli atti del procedimento che Egli abbia tenuto certamente un comportamento inurbano, pronunciando una parola volgare, e tenendo atteggiamento nervoso e provocatorio ai limiti del confronto ma sempre verbale. Tanto è testimoniato dal consiglio rivolto all'arbitro di rivolgersi ad altri più esperti di lui.

Comportamento questo benvero censurabile ed irrispettoso ma non gravemente, come assunto dal Primo Giudice, e rientrante negli obblighi di non violare i doveri di correttezza, o meglio ancora della buona educazione, cui il tesserato era tenuto.

Ditalchè non sembra a questa Corte che i parametri usati per la determinazione della sanzione, certamente afflittivi, possano essere identici a quelli applicati nei confronti dei tesserati che pongono in essere la stessa violazione dell'art. 48 dello Statuto ma con ben più gravi offese, litigi o semplici comportamenti inurbani che abbiano intralciato o disturbato il torneo in corso.

Non v'è traccia in verbale di fastidi agli altri giocatori o di impedimento temporaneo al regolare svolgimento del torneo.

Inoltre il comportamento successivo del Tesserato induce la Corte a ritenere la meritevolezza, nella fattispecie, della concessione delle attenuanti generiche.

Infatti è la sola "confessione" del tesserato che ci fa conoscere la circostanza dell'uso di un termine inurbano, non risultando la stessa dal referto arbitrale.

Ritiene questa Corte che tale lealtà, che deve caratterizzare tutti i tesserati anche ove cadano in errori comportamentali, debba essere considerata positivamente ai fini della meritevolezza della concessione discrezionale delle circostanze attenuanti di cui all'art. 61 u.co. del Regolamento di Giustizia.

"La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze...

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena."

Ritiene questa Corte che ammettere le proprie responsabilità, seppur in forma parziale, possa essere considerato come atto che, pur non testualmente previsto dall'art. 61 RG, debba essere preso in considerazione nella modulazione della sanzione anche in relazione ai precedenti dell'incolpato ed ai tempi in cui esso è

stato posto in essere (Corte di Appello Federale n. 12 del 7.7.2013 – n. 20 del 7.12.13).

Anche la volontà che la questione fosse decisa in Camera di Consiglio senza ulteriori aggravii procedurali delinea compiutamente la personalità del tesserato che si è reso conto di aver sbagliato, seppur nei limiti tratteggiati.

Per questi motivi, ritiene questa Corte che risulti corretto l'accertamento della responsabilità disciplinare del ricorrente, nel mentre la sanzione irrogata, nella misura severa che si è ricordata, risulta sprovvista di adeguata motivazione ed appare penalizzante per il tesserato.

Ritiene, conclusivamente, questa Corte che, in armonia con i precedenti giurisprudenziali di questa Federazione richiamati, il tesserato sig. Gianni Gualtieri, in riforma della sentenza impugnata, possa essere sanzionato con la sospensione per giorni 20, in tanto, però, quantificata la sanzione in ragione della rilevata e contestata recidiva. Ovvero ritenendo la sanzione da applicarsi per tale comportamento in giorni 30 e riducendola di un 1/3 ritenendo applicabile alla fattispecie la richiamata circostanza attenuante.

P.Q.M.

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul reclamo (n. 14/17 RG) proposto dal tesserato sig. Gualtieri Gianni (GLN076) avverso la sentenza n. 10 resa in data 31.3.2017 resa dal Giudice Sportivo Nazionale (procedura n. 11/17 GSN) così provvede:

Accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, infligge al tesserato sig. Gianni Gualtieri la sanzione della sospensione di giorni venti.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

In considerazione del parziale accoglimento del reclamo e della rinuncia alla partecipazione alla Camera di Consiglio compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Salerno, addì 11 aprile, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli

